

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2544

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(CATALFO)

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52,
recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di
integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di
reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

Presentato il 16 giugno 2020

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, che con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge, si è reso necessario al fine di sostenere ulteriormente il mondo del lavoro in una fase eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, dopo essersi prolungata oltre i periodi contemplati dai primi provvedimenti di urgenza adottati, continua a produrre effetti negativi.

Si è dunque manifestata con tutta evidenza la necessità di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attività produttiva, concedendo loro la possibilità di fruire in maniera continuativa degli ulteriori ammortizzatori sociali già previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto « decreto rilancio »).

Di seguito è illustrato in dettaglio il contenuto del decreto-legge.

L'articolo 1 detta norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'articolo si compone di tre commi.

Il comma 1 riguarda esclusivamente i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle misure qui contemplate nel periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane; essi pertanto possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computarsi considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi della misura qui prevista, sia in virtù degli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato

decreto-legge n. 18 del 2020, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di spesa fissato per la fattispecie. Il medesimo comma dispone un'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa, della quale è incaricato l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con trasmissione dei risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, il medesimo Istituto non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che le domande per accedere ai trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, in deroga a quanto previsto dal medesimo decreto-legge, siano presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, qualora tale ultima data risulti posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il presente comma prevede altresì, indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, la possibilità di presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca del-

l'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. Per le domande presentate ai sensi del presente comma non opera il limite previsto dall'articolo 19, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 3 stabilisce a carico del datore di lavoro, in caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del citato decreto-legge n. 18 del 2020 da parte dell'INPS, l'obbligo di inviare all'Istituto medesimo tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito nel trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L'articolo 2 reca modifiche dei termini per la presentazione della domanda di concessione del reddito di emergenza (REM).

La disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che le domande per il REM possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

L'articolo 3 contiene modifiche dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tali domande possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, rimodulando le risorse medesime.

L'articolo 5 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Decreto-Legge

(Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro)

Articolo 1

Premessa

Le informazioni sulle ore effettivamente integrate rispetto alle ore autorizzate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione non sono ancora pienamente disponibili. Il complesso delle 1,7 milioni di ore autorizzate fino al 31 maggio 2020 (incluse quelle per aziende coperte da strumenti ordinari di integrazione salariale nei limiti di durata previsti dal d.lgs. 148/2015) distribuite per mese di competenza con il metodo del pro-rata temporis permette di stimare il numero di unità di lavoro equivalenti (dividendo per il numero mensili di ore lavorabili pari a 173) per ciascun mese come evidenziato nel seguente prospetto. Nel mese di aprile si registrano poco meno di 4,6 milioni di beneficiari full time equivalenti.

Ore autorizzate dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020 con causale 'emergenza covid-19' per mese di competenza

Mese	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale ore autorizzate	Unità di lavoro equivalenti
gennaio	-	-	-	-	-
febbraio	396.946	259.793	2.515.270	3.172.008	18.335
marzo	185.188.292	69.863.630	130.916.918	385.968.839	2.231.034
aprile	443.719.385	122.202.046	223.256.400	789.177.831	4.561.722
maggio	277.075.990	69.341.329	112.015.106	458.432.425	2.649.898
giugno	16.567.750	10.560.613	7.632.350	34.760.713	200.929
luglio	898.344	683.264	432.042	2.013.651	11.640
agosto	138	28.840	8.266	37.244	215
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-	-
Totale	923.846.845	272.939.515	476.776.351	1.673.562.711	

Le evidenze dei pagamenti diretti dell'Istituto e dei dati relativi ai conguagli mostrano per il mese di marzo un numero di beneficiari degli interventi di integrazione salariale pari a 3,7 milioni di cui 2,2 a pagamento diretto dell'Istituto.

Per il mese di aprile 2020 - mese che dovrebbe registrare il maggior numero di soggetti beneficiari considerato il periodo di lock-down - si registrano 2,6 milioni di beneficiari a pagamento diretto e si stimano 2,5 milioni di beneficiari a conguaglio (il dato non è ancora disponibile considerati gli interventi di posticipo degli adempimenti contributivi previsti dai decreti-legge 9 e 18 del 2020). Dalle evidenze dei pagamenti diretti si rileva inoltre che il numero medio di ore integrate per i mesi



di marzo 2020 e di aprile 2020 sono rispettivamente mediamente pari a 73 e 109. Quindi anche per il mese di aprile, mese in cui ci si aspetta il maggior ricorso all'integrazione salariale, l'utilizzo sembrerebbe, in attesa di ulteriori e più consolidati riscontri, essere parziale e pari al 63% delle ore effettivamente fruibili.

Sulla base delle informazioni desumibili dalle diverse fonti informative dell'INPS si ritiene di poter pertanto ancora considerare prudentziali le ipotesi formulate in sede di relazione tecnica al complesso dei provvedimenti e dei rifinanziamenti previsti con il DL n. 34/2020 e pertanto l'allocazione programmatoria delle risorse implementata con il medesimo provvedimento.

In tali termini le disposizioni relative al decreto-legge in esame si collocano nell'alveo della programmazione finanziaria effettuata con gli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27 del 2020 e come modificato e integrato dal DL n. 34/2020 recando un utilizzo parziale delle risorse di cui all'articolo 22-ter ai fini di garantire il ricorso alle ulteriori quattro settimane massime di integrazione salariale successive all'utilizzo delle precedenti quattordici settimane, fermo restando il limite massimo di 18 settimane con una flessibilità ulteriore rispetto al periodo di decorrenza, che, in tal caso derogando alla normativa vigente, può essere antecedente il 1° settembre 2020.

Il decreto-legge in esame all'articolo 1, comma 1 prevede, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane di trattamenti di integrazione salariale, la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20 21 e 22 del DL 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, come modificati rispettivamente dagli artt. 68,69, 70 e 71 del DL 34/2020.

Ai fini della stima è stato ipotizzato mediamente il ricorso a **3 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale**, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane, per le seguenti platee:

CIGO (art. 19 – DL 18/2020)

- 8.600 lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate a svolgere con sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio alle ulteriori tre settimane di trattamento ordinario per il 30% di tali lavoratori;
- 2,2 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l'attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 2.162,82 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori ricorrano alla fruizione delle ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

Fondi di solidarietà (art. 19 – DL 18/2020)

- 1,3 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli da aziende non autorizzate a svolgere l'attività economica, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.745,0 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio alle ulteriori tre settimane per il 30% di tali lavoratori, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
- 1,1 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l'attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 1.780,0 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende ricorrano



alla fruizione mediamente di ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

CIGO per aziende in corso di fruizione di trattamenti CIGS (art. 20 – DL 18/2020)

- 0,2 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli da aziende in corso di fruizione di CIGS, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.027,8 euro; è stato ipotizzato che il 30% di tali lavoratori fruisca mediamente di ulteriori 3 settimane, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

Cassa integrazione in deroga (art. 22 – DL 18/2020)

- 0,6 milioni di lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate a svolgere l'attività economica, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.145,5 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio a ulteriori tre settimane per il 30% di tali lavoratori, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
- 0,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l'attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 1.243,6 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende ricorrano alla fruizione mediamente di ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

Nella stima degli oneri, che in ogni caso costituiscono limite di spesa, derivanti dalla concessione delle ulteriori 3 settimane di trattamenti di interazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Nella tabella seguente si riporta il procedimento per la determinazione del limite di spesa:



Determinazione limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, per riconoscimento in deroga alla normativa vigente di ulteriori 4 settimane massime di integrazione salariale per le fattispecie di cui agli articoli da 19 a 22 del DL 18/2020, come integrati e modificati dal DL n. 34/2020 per periodi decorrenti anche antecedenti il 1° settembre 2020 per

i soggetti che hanno esaurito il periodo di 14 settimane

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

	Platea interessata	Potenziali beneficiari delle ulteriori 3 settimane medie	Tipo di autorizzazione	Determinazione limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1		
				Prestazioni CIG + ANF	Contribuzione figurativa	Totale
Soggetti di cui all'articolo 19 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 68 del DL 34/2020	CIGO per lavoratori già tutelati		Aziende non autorizzate	2,1	1,3	3,4
			Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020	183,4	112,4	295,8
			totale	185,5	113,7	299,2
			Aziende non autorizzate	266,7	157,2	423,9
			Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020	76,0	45,7	121,7
			totale	342,7	202,9	545,6
	TOTALE	4.603.100		528,2	316,6	844,8
Soggetti di cui all'articolo 20 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 69 del DL 34/2020	Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO					
		214.600	tutte le attività	62,0	43,1	105,0
Soggetti di cui all'articolo 22 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 70 del DL 34/2020	CIG in deroga per lavoratori non originariamente tutelati da misure di sostegno al reddito	582.800	Aziende non autorizzate	119,7	46,9	166,6
		465.600	Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020	32,3	13,5	45,8
		1.048.400	totale	152,0	60,4	212,4
TOTALE GENERALE		5.872.100	LIMITE DI SPESA	742,2	420,1	1.162,2

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 hanno natura amministrativa/procedimentale pertanto non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 e dal relativo limite di spesa pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che al relativo onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento all'uopo previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni che presenta la necessaria capienza.

Articolo 2

La disposizione ha natura procedurale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 3

La disposizione ha natura procedurale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



Articolo 4

La disposizione è volta a garantire la possibilità di utilizzare eventuali risorse eccedenti, per ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazione, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto legge 19 maggio 2020, n.34, individuate in esito al previsto monitoraggio, per altre misure contenute nei medesimi provvedimenti normativi; ciò al fine di un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse stanziato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia Covid 19 da autorizzare mediante l'adozione di un apposito decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, di rimodulazione delle predette risorse nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Resta fermo quanto stabilito dal comma 6, secondo periodo, dell'articolo 169 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, in merito all'utilizzo dei minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e dal comma 8 dell'articolo 126 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevedono il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate al 15 dicembre 2020 a garanzia dei saldi di finanza pubblica programmati per l'anno in corso e, in particolare, per i successivi.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

OK ☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

17.6 GIU. 2020

Il Responsabile Generale dello Stato

[Firma]



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attività produttiva concedendo loro la possibilità di fruire in maniera continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni vigenti;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di consentire alle platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore, ai benefici del Reddito di emergenza (Rem) e alla possibilità di presentare domande di emersione in ordine a rapporti di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presente comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-*quinqüies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 2.

(Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Articolo 3.

(Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente)

1. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su

conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

CATALFO, *Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0104910